



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8881 del 2013, proposto da:  
Soc Scudosanitas S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Edmondo Tomaselli, con domicilio eletto in Roma, Via Piemonte, 39/A;

***contro***

La Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Giannunzio e Maria Gabriella Polati, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Goito, 4;

***nei confronti di***

Soc Bios S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Calcioli, con domicilio eletto in Roma, Via M. Clementi, 58;

***per l'annullamento***

- dell'aggiudicazione definitiva della procedura avente ad oggetto il

servizio sanitario di medicina e diagnostica preventiva in favore dei dipendenti della cassa depositi e prestiti ed il servizio di accertamento medico-sanitario preassuntivo per il nuovo personale di Cassa Depositi e Prestiti alla società Bios S.p.a. (provvedimento del 18 luglio 2013) - C.I.G.. 493475724;

- di ogni altro presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e della Soc Bios S.p.a.-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La Cassa Depositi E Prestiti ha indetto una procedura di affidamento, ai sensi degli articoli 20 e 27 del decreto legislativo n. 163/2006, dell'accordo quadro avente ad oggetto il servizio sanitario di medicina e diagnostica preventiva in favore dei dipendenti della medesima Cassa e il servizio di accertamento medico sanitario riassuntivo per il nuovo personale dell'istituto.

Alla gara sono state ammesse la ricorrente e la società Bios S.p.A.-.

La gara prevedeva l'aggiudicazione al concorrente che avesse

realizzato il punteggio migliore, risultante dalla somma del punteggio relativo all'offerta tecnica (punteggio massimo 40 punti) e all'offerta economica (punteggio massimo 60 punti).

Riguardo all'offerta economica sono state assegnati 60 punti alla Bios S.p.a. e 55,70 punti alla Scudosanitas S.r.l., mentre per l'offerta tecnica sono stati assegnati 33,20 punti alla Bios e 35,10 punti alla Scudosanitas.

All'esito della suddetta valutazione è stata redatta la graduatoria provvisoria con l'attribuzione a Bios S.p.a. di 93,20/100 punti e a Scudosanitas S.r.l. di 90,80/100 di complessivi, per cui la stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla contro interessata che aveva offerto un importo complessivo di euro 639.907,68, con un contratto della durata di 24 mesi e possibilità di proroga per l'ulteriore 12.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva del 18 luglio 2013 ha, quindi, proposto ricorso la Scudosanitas S.r.l., deducendo i seguenti motivi:

- 1) eccesso di potere sotto i profili delle illogicità manifesta; violazione delle prescrizioni contenute nell'avviso pubblico; contrasto con i principi di irragionevolezza, veridicità dell'istruttoria, correttezza e imparzialità dell'agire ed erroneità dei presupposti, con riferimento alla valutazione delle offerte e all'attribuzione dei punteggi; violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione; violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti.

Quanto al profilo di cui al punto d) dell'offerta tecnica la stazione

appaltante avrebbe illegittimamente attribuito ad entrambe le offerte lo stesso punteggio massimo di 5 punti, sebbene le offerte fossero diverse. In particolare, la Scudosanitas avrebbe meritato il punteggio massimo perché la propria struttura sarebbe servita da tutti e tre i mezzi indicati nella disciplinare di gara (bus, tram e metropolitana), non altrettanto avrebbe meritato il centro diagnostico della controinteressata, il quale sarebbe servito soltanto da bus e dalla fermata piazza Euclide della Ferrovia Roma Nord, che non potrebbe essere equiparata ad una vera e propria linea metropolitana.

Quanto all'elemento e2), riguardante l'istituzione di un servizio di *Contact center* abilitato alla prenotazione da parte dei dipendenti della cassa depositi e prestiti dei *check-up* medici previsti, oggetto della prestazione, la commissione ha attribuito un punteggio di 1,6 alla ricorrente e di 4 a Bios S.p.a., che non sarebbe adeguato rispetto alle offerte. Ciò in quanto la controinteressata avrebbe attivato il servizio per i *check-up* di altre aziende, ma non quello dedicato alla Cassa Depositi E Prestiti; mentre la ricorrente, già vincitrice della precedente gara, aveva già attivo il servizio di prenotazioni via Web dal mese di luglio del 2012.

Quindi, la notevole differenza di punteggio tra le due offerte in relazione a tale elemento non sarebbe giustificata, in quanto la posizione dei due concorrenti sarebbe stata analoga.

La Cassa Depositi e Prestiti si è costituita in giudizio con memoria con la quale eccepisce l'infondatezza del ricorso.

Se è costituita, altresì, la controinteressata con memoria con la quale

sostiene la regolarità dell'aggiudicazione.

Con ordinanza n. 4078 del 16 ottobre 2013 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

All'udienza pubblica del 14 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio.

## DIRITTO

Parte ricorrente deduce l'illegittimità e la illogicità dei punteggi dell'offerta tecnica attribuiti alla ricorrente e alla controinteressata in relazione agli elementi d) ed e2), proponendo all'attenzione di questo giudice le proprie valutazioni, si tratta, quindi, di censure che investono il *proprium* della discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell'opinione del giudice a quella espressa dall'organo amministrativo ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l'interpretazione e l'applicazione di scienze non esatte, non venga considerata erronea sul piano della tecnica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI n. 2334/2002).

Il giudizio della Commissione sfugge, quindi, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei

relativi esiti.

Il controllo del G.A. sul giudizio tecnico dell'organo amministrativo è, dunque, un controllo debole, nel rammentato senso di un giudizio di inammissibilità di una logica sostitutiva (Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2002, n. 2199; idem, 4 novembre 2002, n. 6004).

Ciò premesso, osserva il Collegio che, nella fattispecie in esame, la lettera di invito al punto 3, lett. d) individuava quali elementi di valutazione: la raggiungibilità della struttura con i mezzi pubblici, specificando che *“sarà valutata la vicinanza della struttura alle fermate del trasporto pubblico urbano, privilegiando, nell'ordine metro, tram e bus”*.

Come eccepito dalla stazione appaltante il treno Roma Nord costituisce, comunque, un mezzo pubblico assimilabile alla metropolitana, svolgendo parte del percorso all'interno del centro urbano con frequenze ed orari compatibili con le esigenze del trasporto pubblico locale.

Peraltro dal tenore letterale della lettera di invito si evince che sarebbe stata valutata la *“raggiungibilità della struttura con mezzi pubblici, privilegiando nell'ordine metro, tram e bus”*, ma non risulta specificato che il punteggio massimo sarebbe stato attribuito ai concorrenti che avessero garantito la vicinanza cumulativa della struttura a tutti i mezzi pubblici indicati, tesi per la quale propende la ricorrente.

Per tale ragione, attesa la formulazione della lettera d'invito, non è possibile ritenere che il punteggio uniforme attribuito ad entrambe le offerte possa essere considerato illogico o affetto da un errore di fatto (unici ambiti sindacabili da questo giudice secondo quanto premesso).

Quanto alle censure relative al punto e2) il disciplinare di gara prevedeva, quale elemento di valutazione, il “*Servizio di Contact center: modalità di implementazione delle funzionalità prescritte per la prenotazione delle visite e l’erogazione dei servizi informativi di assistenza tramite interfacce Web*” e, tra i criteri di valutazione, la “*semplicità del sistema di prenotazione, flessibilità del sistema di prenotazione (es. cambio di prenotazione, annullamento, etc.), disponibilità di una sezione Web contenente informazioni generali sulle prestazioni mediche*”.

Pertanto, dalla documentazione agli atti e, in particolare, dalle offerte tecniche presentate dalle concorrenti, non si vincono elementi che possano indurre a rilevare una palese illogicità del maggior punteggio attribuito dalla commissione di gara all’offerta della controinteressata. Per tale ragione non appare inverosimile quanto eccepito dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti secondo cui il maggior punteggio conseguito dalla Bios S.p.a. deriverebbe dalla maggiore flessibilità del sistema di prenotazione, alla stregua di quanto riportato nei verbali n. 6 (relativo all’offerta presentata dalla Scudosanitas) e n. 7 (relativo all’offerta presentata dalla Bios S.p.a.) della commissione di gara, dai quali emergerebbe la differenza delle due offerte. In particolare dai suddetti verbali si evince che il sistema di modifica e/o cancellazione delle prenotazioni *on-line* sarebbe stato già presente nell’interfaccia Web della Bios, mentre sarebbe stato assente nell’interfaccia Web della Scudosanitas.

Pertanto, dei medesimi atti di gara non risulta che la disciplina di gara richiedesse un servizio di *Contact center*, tramite interfacce Web,

dedicato alla Cassa Depositi e Prestiti, essendo stato considerata sufficiente l'esistenza di un servizio tecnico tramite Web che avesse le caratteristiche di accessibilità indicate nel capitolato tecnico.

Del resto come correttamente osservato dalla stessa stazione appaltante nella memoria di difensiva depositata il 14 ottobre 2013, una previsione che avesse attribuito un punteggio maggiore alla esistenza di un servizio tecnico specificamente dedicato alla Cassa Depositi e Prestiti, avrebbe attribuito di per sé una illegittima posizione di vantaggio alla Scudosanitas, quale precedente gestore del servizio.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la regola la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento di spese di giudizio che il liquido nella misura complessiva di euro 4500,00 (quattromilacinquecento/00) di cui euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) in favore della Cassa depositi e prestiti e euro 2000,00 (duemila/00) in favore della controinteressata Bios S.p.a.-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio  
2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)